

Secondo quanto indicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, le imprese, che trasformano il rapporto di lavoro dei propri apprendisti in un contratto a tempo indeterminato, possono godere del bonus assunzioni, il cui credito di imposta è cumulabile con le altre agevolazioni, tranne nel caso delle start up innovative, incubatori certificati e imprese dei territori colpiti dal sisma di maggio 2012.

Una delle caratteristiche sostanziali dell'agevolazione è che si mostra come un aiuto di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo. Essa viene concessa a seguito di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato) nella forma del credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, con un limite massimo di 200.000 euro all'anno per ciascuna impresa. Ad essere agevolate sono le imprese che hanno proceduto all'assunzione tra il 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, ovvero per l'instaurazione di rapporti lavorativi durante il 2013. Nel primo caso, le istanze – che dovevano essere inviate esclusivamente in maniera telematica – potevano essere effettuate a partire dal 15 settembre 2014; nel secondo caso, invece, bisogna aspettare il 10 gennaio 2015 per l'inoltro delle domande. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato: 250.000.000 euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2012, 33.190.484 di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2013, 35.468.754 di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2014 e 35.489.489 di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2015.

Nel chiarire che anche le nuove imprese possono usufruire del credito di imposta, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il credito di imposta spetta solo per il personale con laurea magistrale in ambito tecnico scientifico impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo; tale vincolo, peraltro, deve essere rispettato nei due anni successivi all'assunzione in caso di piccole e media imprese, tre anni in caso di grandi imprese. In caso di una laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) in ambito tecnico scientifico è necessario verificare l'equiparazione con la laurea magistrale. Inoltre, il titolo accademico deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Il titolo accademico può essere presentato nelle varie tipologie previste, con esclusione dell'autocertificazione.